



Città di Vigevano

Avvocatura Civica

## **Determinazione del Registro Generale**

N. 680/2025

**OGGETTO: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 2852/2024 PUBBLICATA IL 25.10.2024 NEL GIUDIZIO N. 1792/2022 R.G. PRONUNCIATA DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZIONE I CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VIGEVANO. CIG: B6B0CCEAAA.**

### **L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano "La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale (...) sono conferiti ad avvocati esterni dall'Avvocato Coordinatore Incaricato di Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio "Avvocatura Civica", cui sia stata delegata, nell'ambito dei procedimenti di competenze del servizio, la responsabilità dei processi organizzativi e gestionali, compresa l'adozione di atti di accertamento delle entrate e di determinazioni di impegno di spesa di carattere ordinario, che comunque non riguardino atti fondamentali dell'Ente, nei limiti di importi di spesa fino a €uro 40.000,00 (...);
- che al sottoscritto con determinazione dirigenziale n. 1011/2024 del 26.6.2024 è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.7.2024 al 31.12.2025;

- che con detto incarico è stata, altresì, delegata allo stesso, nell'ambito dei procedimenti di competenza del servizio, la responsabilità dei processi organizzativi e gestionali, compresa l'adozione di atti di accertamento delle entrate e di determinazioni di impegno di spesa, di carattere ordinario e che comunque non riguardino atti fondamentali dell'Ente, nei limiti di importi di spesa fino a Euro 40.000,00.

Verificata, pertanto, la propria competenza a sottoscrivere il presente atto.

Premesso:

- che l'Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 30.4.2025 ha deciso di costituirsi e resistere nel giudizio conseguente alla notifica del ricorso in Cassazione di cui in oggetto;
- che con la citata delibera, acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Servizio "Avvocatura Civica" e dal Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate è stata demandata al sottoscritto, in quanto Avvocato Coordinatore Incaricato di Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio "Avvocatura Civica", l'adozione di tutti i successivi atti conseguenti e strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la predetta deliberazione ed, in particolare, il conferimento dell'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio in oggetto.

Considerato:

- che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 163 del 12.4.2006, l'affidamento di un servizio legale era soggetto all'applicazione del codice degli appalti, seppur limitatamente al regime di affidamento semplificato (di cui agli articoli 20 e 27), mentre era stato escluso il singolo incarico di patrocinio occasionato da puntuali esigenze di difesa e ciò sulla base di una interpretazione del Consiglio di Stato che distingueva tra l'attività di assistenza e consulenza giuridica (caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla durata) qualificabile come appalto di servizio ed il contratto finalizzato alla sola difesa tecnica, escluso dalla disciplina degli appalti in quanto rientrante nel contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012);

- che con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016 la giurisprudenza del giudice amministrativo ha confermato la distinzione tra contratti di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 e successivi del codice civile (rientranti nell'ambito dei contratti esclusi di cui all'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016) - per i quali è stata ribadita l'importanza dell'elemento fiduciario nell'affidamento dell'incarico di patrocinio - e gli incarichi legali di consulenza ed assistenza a contenuto complesso inseriti in un quadro articolato di attività professionali organizzate, cui si applicano le norme del codice dei contratti sia pur semplificate;
- che con riguardo ai primi, se è vero che sia il Consiglio di Stato che l'Anac avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall'articolo 4 del codice dei contratti suggerisca la procedimentalizzazione nella scelta del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell'Anac, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di consequenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia;
- che, in ogni caso, una lettura sistematica delle disposizioni del Decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016 consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all'articolo 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario del singolo incarico di patrocinio legale;
- che, peraltro, sulla materia degli incarichi di patrocinio legale, è intervenuto il giudice comunitario che, con la sentenza nella causa C-265/18 del 6 giugno 2019, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che: "A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione,

dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza;”;

- che il carattere fiduciario di queste prestazioni, riconosciuto e acclarato nella sentenza, comporta che “da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente (...) potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni” (cfr. sentenza n. 509/2021, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio depositata l'8 giugno 2021);
- che ancora la Suprema Corte ha statuito che: “Corte giustizia UE sez. V, 6 giugno 2019, n. 264, ha affermato che l'art. 10, lettere c), d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE, che esclude dal regime dei contratti pubblici i servizi d'arbitrato e di conciliazione, determinati servizi di rappresentanza legale e di consulenza legale, nonché altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, non si pone in contrasto con i principi di parità di trattamento e sussidiarietà, nonché con gli articoli 49 e 56 TFUE. Infatti, (...) quanto ai servizi legali e di consulenza di cui all'art. 10, lettera d), i) e ii), l'esclusione trova ragione nel fatto che si tratta di prestazioni fornite da un avvocato, le quali si inseriscono nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato medesimo e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Infine, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24 (che ha sostituito la direttiva 2004/18, di cui alla rubrica del motivo), il che denota come, proprio in ragione delle peculiarità delle prestazioni svolte dal professionista legale, non è dato invocare l'applicazione delle norme comunitarie in tema di affidamento di appalti

pubblici.” (Corte di Cassazione, Sez. II Civile - sentenza 11 novembre 2021 n. 33454);

- che, in altri termini, secondo il Giudice di legittimità nel caso di singolo incarico di patrocinio legale ci si colloca in un’area governata dalle regole del diritto “privato” e in nessun modo toccata neanche dai principi concorrenziali “imposti” dall’articolo 4 del codice dei contratti ma solo dai principi generalissimi della buona ed imparziale amministrazione canonizzati dall’articolo 97 della Costituzione;
- che ancora, secondo Tar Lombardia - Brescia, Sezione I, “ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1), sub 1.2.), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’affidamento dei servizi legali aventi ad oggetto la rappresentanza di una pubblica amministrazione in specifici procedimenti giudiziari è escluso dall’ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici ed è soggetto al rispetto dei principi di cui all’articolo 4 del medesimo, tra i quali assumono un rilievo peculiare quelli di economicità, efficacia e proporzionalità;” (Tar Lombardia - Brescia, Sez. I, sentenza 20 dicembre 2021, n. 1088).

Considerato, inoltre, che il Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2017 (numero affare 01502/2017), in merito al parere richiesto dall’ANAC in ordine alle linee guida per l’affidamento dei servizi legali, asseriva che “la selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all’individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell’incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo”.

Ritenuto che per l’incarico di patrocinio legale in oggetto, trattandosi di contratto escluso dall’applicazione del Codice, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero a strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001).

Sottolineato che detto incarico viene affidato esclusivamente per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel giudizio conseguente alla notifica del ricorso in Cassazione e non costituisce, pertanto, né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio.

Constatato:

- che è stata adottata ed è permanentemente aperta la procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio, conformemente alle Linee Guida n. 12 di ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, cui questo Ente ha dato esecuzione con le delibere di Giunta comunale n. 178 dell'1 agosto 2019 e n. 180 del 30 agosto 2019 e con la Determinazione Dirigenziale n. 1316/2019 del 21 novembre 2019, nonché con la successiva Determinazione Dirigenziale n. 481/2021 del 3 agosto 2021;
- che con determinazione del sottoscritto n. 1407/2022 del 3 ottobre 2022 e successiva determinazione dirigenziale n. 1773/2022 del 21 novembre 2022 è stato, peraltro, approvato il nuovo modello di istanza per richiedere l'iscrizione negli elenchi di Avvocati tenuti dal Comune di Vigevano;
- che il sistema di selezione prescelto tramite avviso pubblico aperto consente la valutazione e comparazione di curricula vitae professionali ed è consono ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dal Decreto legislativo 31.3.2023, n. 36;
- che la misura de qua è in piena sintonia con i recenti orientamenti in materia di prevenzione della corruzione, a loro volta preordinati a garantire adeguati standard di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;
- che, in relazione al parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2018, n. 2017 ed alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24 ottobre 2018, n. 907, il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia, già escluso dall'applicazione del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ciò ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, il cui contenuto risulta oggi integralmente trasposto nell'articolo 56 del nuovo Codice dei contratti, e ferma restando comunque l'applicazione dei principi generali di cui ai citati decreti ed alle suddette linee guida ANAC;
- che le Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24 ottobre 2018 n. 907, in particolare il punto 3.1.4.1, prevedono circa l'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art 17, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici

che: “Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico”.

Preso atto, altresì, che in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale entro la soglia dei 140.000,00 Euro, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del vigente Codice dei contratti pubblici, il quale prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici.

Osservato che con la nota sentenza della Corte di giustizia UE del 6 giugno 2019 causa C- 264/18, tale Supremo Consesso, rammentando l'importanza dell'intuitus personae tra l'avvocato e il suo cliente e sottolineato come la massima riservatezza di questo rapporto renda difficile la descrizione e la comparazione delle qualità che si attende dai servizi tipici di un appalto, ha chiarito che l'affidamento degli incarichi legali di cui all'art. 10 lett. d) della direttiva 2014/24/UE - e, conseguentemente, dell'art. 56, lett. h), del D.lgs. 31.3.2023 n. 36 - non è sottoposto all'applicazione delle direttive in materia di contratti pubblici, motivando proprio in base all'inadeguatezza e incompatibilità delle norme previste per l'aggiudicazione degli appalti.

Considerato, in relazione al conferendo incarico di cui si tratta, che l'avv. Matteo Morelli, iscritto negli elenchi istituiti per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio di questo Comune, per il fatto di essere stato domiciliatario dell'Avvocatura Civica nel giudizio di 2° grado dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, Sezione I Civile, N. 1792/2022 R.G., conclusosi con la pronuncia della sentenza n. 2852/2024 del 25.10 u.s. impugnata con ricorso per cassazione, conosce la controversia per averne approfondito, in occasione delle sostituzioni in udienza del sottoscritto Avvocato Civico, le questioni processuali e di merito più rilevanti, dimostrando competenza e professionalità.

Ravvisato, peraltro, che il predetto legale, avendo conseguito l'iscrizione all'Albo degli Avvocati Cassazionisti, sta già patrocinando per conto dell'Ente due giudizi incardinati dinanzi alla Suprema Corte (NRG 5950/2024 e NRG 15745/2024).

Ricordato che la scelta del professionista deve essere effettuata in base ad un'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, dell'intuitu personae fondato sulle caratteristiche del professionista e dell'esigenza di efficacia dell'attività difensiva per la tutela degli interessi dell'Amministrazione comunale.

Valutato che l'aver svolto l'incarico di domiciliatario nel giudizio di 2° grado cui si riferisce la sentenza gravata con ricorso alla Suprema Corte, per le ragioni anzidette, integra nella specie quella complementarietà prevista dalle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24 ottobre 2018 n. 907 (cfr. in particolare il punto 3.1.4.1), alla cui ricorrenza "l'affidamento al medesimo professionista risponde ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e quindi al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico".

Considerato che l'avv. Morelli, interpellato per verificarne la disponibilità ad assumere la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso in oggetto, ha presentato progetto di parcella (P.G. n. 51612 del 10.5.2025) per l'espletando incarico per complessivi Euro 9.244,13, comprensivo di accessori di legge, nonché di spese di domiciliazione presso uno studio legale del foro di Roma e spese di trasferta.

Verificata la conformità del precitato preventivo ai parametri fissati dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 - "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022 per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione.

Precisato, altresì, che il Comune è stato informato della complessità del presente incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, ed è stato avvertito che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) ed in tal caso verrà tempestivamente avvisato, al fine di provvedere, mediante apposita determinazione, all'integrazione dell'impegno di spesa con la presente assunto.

Acquisito il seguente codice identificativo della gara: **B6B0CCEAAA**.

Sottolineato, peraltro, che il conferendo incarico di patrocinio legale riveste carattere d'urgenza, in quanto l'incaricando avvocato dovrà costituirsi mediante deposito di

controricorso ai sensi dell'art. 370 del codice di rito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.

Preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria sul corrispondente capitolo di spesa 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2025 - 2027 - Esercizio finanziario 2025.

Ritenuto pertanto, di affidare all'avvocato Matteo Morelli del foro di Milano l'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio conseguente alla notifica del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 2852/2024 del 25.10 u.s. pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione I Civile nel giudizio N. 1792/2022 R.G. e di impegnare, per onorari e competenze per le sue prestazioni professionali, la somma complessiva di Euro 9.244,13, comprensiva di accessori di legge nonché delle spese di domiciliazione presso uno studio legale del foro di Roma e delle spese di trasferta.

Dato atto:

- che il sottoscritto non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nella suindicata procedura, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 7.8.1990 n. 241, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, dell'articolo 7 del D.P.R. 16.4.2016 n. 62, nonché dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n. 36;
- che non è in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento" verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;
- che si obbliga a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;
- che è informato ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dato atto, altresì, che, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque

possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso il Servizio "Avvocatura Civica".

Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto del Comune di Vigevano.

Visto il Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 23/12/2024: "Bilancio di previsione 2025 - 2027 - Approvazione".

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2025: "Approvazione PEG Finanziario 2025 - 2027" e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027" e successive modifiche ed integrazioni.

Verificato che il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato nel SO n. 12 della GU n. 77 del 31.3.2023, ha acquistato efficacia coi relativi allegati il 1° luglio 2023 e che, pertanto, da tale data il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato abrogato.

Visto l'articolo 226, comma 5, del Decreto legislativo 31.3.2023, n. 36 secondo cui "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso".

Visto, altresì, l'articolo 17 del vecchio codice dei contratti le cui disposizioni sono state integralmente riproposte nell'articolo 56 del nuovo Codice dei contratti pubblici, ove si prevede che "Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: (...) h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: (...) 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali".

Osservato, peraltro, che ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 €uro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Visto l'art. 2, comma 3, della Legge 21.4.2023, n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", nonché l'art. 3 della medesima legge che prescrive la nullità di pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Visto, altresì, l'art. 25-bis, 1° comma, del Codice Deontologico Forense che prescrive che: "L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti."

Vista la determinazione dirigenziale n. 1011/2024 del 26.6.2024 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.7.2024 al 31.12.2025.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 30.4.2025 con cui l'Amministrazione ha deciso di costituirsi e resistere nel ricorso in oggetto, demandando al sottoscritto, in quanto Avvocato Coordinatore Incaricato di Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio "Avvocatura Civica", l'adozione di tutti i successivi atti conseguenti e strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione ed, in particolare, il conferimento dell'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio in oggetto.

Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **DETERMINA**

1. di precisare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, per quanto argomentato in premessa, l'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio conseguente alla notifica

del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 2852/2024 del 25.10 u.s. pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione I Civile nel giudizio N. 1792/2022 R.G. all'avvocato Matteo Morelli per l'importo complessivo di Euro 9.244,13, comprensivo di accessori di legge nonché delle spese di domiciliazione presso uno studio legale del foro di Roma e delle spese di trasferta;

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 9.244,13= sul capitolo 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2025 - 2027 - Esercizio finanziario 2025;
4. di dare atto che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) ed in tal caso, previa informativa tempestiva da parte del legale incaricato, si provvederà, mediante apposita determinazione, all'integrazione dell'impegno di spesa con la presente assunto;
5. di precisare che la prestazione sarà espletata divenuta esecutiva la presente determinazione secondo le tempistiche dettate dal codice di procedura civile;
6. di precisare ancora che la liquidazione della spesa a favore del legale incaricato avverrà dietro presentazione di fattura fiscalmente regolare riportante il numero di CIG **B6B0CCEAAA** nonché ogni altro elemento normativamente previsto in materia di fatturazione elettronica;
7. di dare, altresì, atto che il sottoscritto, in quanto responsabile del procedimento, ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78;
8. di dare ancora atto che, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147-bis del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DETERMINAZIONE AD OGGETTO             | RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 2852/2024 PUBBLICATA IL 25.10.2024 NEL GIUDIZIO N. 1792/2022 R.G. PRONUNCIATA DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZIONE I CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VIGEVANO. CIG: B6B0CCEAAA. |
| Servizio Proponente                   | Avvocatura Civica                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Responsabile istruttoria\procedimento | Avvocato Coordinatore<br>Maurizio Parlato                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Vigevano, lì 12/05/2025

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PARLATO MAURIZIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'articolo 21 Decreto Legislativo n. 82/2005  
e successive modifiche ed integrazioni)